



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA

ORDINANZA N. 35/2011

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia:

- VISTO** l'art.6 del Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTA** la Convenzione SOLAS 1974, come emendata, capitolo XI-2, Regola 9, para 2.1.6 e la Parte B dell'ISPS Code, para 4.39.6;
- RITENUTO** opportuno dettare specifiche norme che assicurino alla Capitaneria di Porto la possibilità di disporre di elementi utili alla gestione della security in ambito portuale;
- RITENUTO** necessario conoscere, per il fine sopra indicato, il numero dei passeggeri trasportati dalle navi passeggeri in servizio di linea, nonché disporre della lista nominativa degli stessi;
- VISTO** il vigente "Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia", approvato con Ordinanza n. **14/03** del **31.03.2003** e successive modifiche;
- VISTI** gli artt. **17, 30, 62, 64 e 81** del Codice della Navigazione nonché gli artt. **59 e 524** del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

ORDINA

ART.1

Ambito di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutte le navi passeggeri in servizio di linea, in arrivo/partenza nel/dal porto di Civitavecchia.

ART.2

Trasmissione delle informazioni

Almeno 1 ora prima dell'ETA riportato sull'AIS, il Comandante dell'unità, direttamente o per il tramite dell'agenzia/raccomandataro marittimo, deve trasmettere, per via elettronica, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, lo **SHIP SECURITY PRE-ARRIVAL INFORMATION FORM**, cui deve essere allegata la lista passeggeri.

Entro 1 ora dal termine della manovra di disormeggio, il Comandante della nave, direttamente o per il tramite dell'agenzia/raccomandataro marittimo, deve trasmettere, per via elettronica, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, la lista dei passeggeri imbarcati con indicazione del numero totale.

Le suddette informazioni devono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica so.cpcivitavecchia@mit.gov.it.

E' facoltà della Capitaneria di Porto procedere, in qualsiasi momento, al controllo della veridicità dei dati comunicati.

ART.3

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante della nave che **non effettua o ritarda** le comunicazioni di cui al precedente art.2, è punito a norma dell'art.1174, 3° comma, Codice della Navigazione.

La medesima sanzione si applica in caso di dichiarazioni mendaci.

Civitavecchia, 10.03.2011

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Fedele NITRELLA*

* Firma autografa sostituita da indicazione ai sensi
Dell'art. 3 Comma 2, del D.Lgs. 39/1993

